

## COMUNE DI TRIGGIANO

### TITOLO 01

#### PRINCIPI FONDAMENTALI

##### ART. 01

#### IL COMUNE DI TRIGGIANO

01. IL COMUNE DI TRIGGIANO E' ENTE TERRITORIALE DI BASE, DOTATO DI AUTONOMIA POLITICA, POTESTA' STATUTARIA, ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA NELL' AMBITO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI VIGENTI. IL PRESENTE STATUTO E' L' ESPRESSIONE DELL' AUTONOMIA STATUTARIA DEL COMUNE DI TRIGGIANO.

##### ART. 02

#### PRINCIPI PROGRAMMATICI

01. IL COMUNE DI TRIGGIANO RAPPRESENTA LA COMUNITA' LOCALE, NE GARANTISCE LO SVILUPPO E LA CRESCITA NEL RISPETTO DELLE RAGIONI STORICHE E DEI VALORI ETICI SOCIALI E CULTURALI CHE NE HANNO DETERMINATO L' ESISTENZA E L' IDENTITA'.

02. IL COMUNE FAVORISCE LA PARTECIPAZIONE ALLA VITA SOCIALE DELLA CITTA' DI TUTTI COLORO CHE VI ABITANO INCORAGGIANDO LA SOLIDARIETA' CIVICA E DEMOCRATICA, PONENDOSI COME OBIETTIVI LA COSTRUZIONE DI UNA CITTA' VIVIBILE SIA SOTTO IL PROFILO DEI SERVIZI CHE IN RELAZIONE ALLA COMUNICAZIONE E ALLA INTEGRAZIONE DEGLI ABITANTI ANCHE A PRESCINDERE DAL REQUISITO DI CITTADINANZA.

03. IL COMUNE, NEL CONTESTO DELL' INTERA COMUNITA' LOCALE, VALORIZZA IL RUOLO DELLA FAMIGLIA E DELLE AGGREGAZIONI SOCIALI, SOSTIENE LA LIBERA INIZIATIVA DEI RESIDENTI SINGOLI O ASSOCIATI NELL' IMPEGNO PER IL RISPETTO DELLA LIBERA ESPRESSIONE E DELLO SVILUPPO DELLA PERSONALITA' UMANA E SI PRODIGA PER IL COMPLETO INSERIMENTO DEI SOGGETTI PIU' DEBOLI NEL TESSUTO SOCIALE DELLA CITTADINA.

04. FAVORISCE LE CONDIZIONI PER LA CRESCITA ECONOMICA E PER LA SICUREZZA DEI COMPONENTI LA COMUNITA' LOCALE; PROGETTA GLI INTERVENTI IDONEI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA URBANA CHE TENDA ALLA PIU' COMPLETA INTEGRAZIONE SOCIALE ANCHE SOTTO IL PROFILO TERRITORIALE ED URBANISTICO. L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE SI PRODIGA PER LA SALVAGUARDIA DELL' AMBIENTE E PER UNO SVILUPPO URBANISTICO CHE OFFRA RAGIONI DI IDENTITA' E DI AGGREGAZIONE AI RESIDENTI E NON DETERMINI CONDIZIONI DI DEGRADO OVVERO PROCESSI DI MARGINALIZZAZIONE PRODUTTIVI DI DISAGIO SOCIALE.

##### ART. 03

#### LE AUTONOMIE LOCALI

01. IL COMUNE DI TRIGGIANO RIVENDICA L' IMPEGNO DELLE ISTITUZIONI STATALI E DELLA REGIONE PUGLIA NEL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI PROPRI E SI IMPEGNA, NEL RISPETTO PIENO DEI VALORI DI UNITA' NAZIONALE, PER LA PIU' AMPIA E COMPIUTA AFFERMAZIONE DEL DISEGNO COSTITUZIONALE DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, POTENZIANDONE GLI ATTUALI POTERI.

##### ART. 04

## L'AREA METROPOLITANA

01. IL COMUNE DI TRIGGIANO SI COLLOCA IN UN RAPPORTO DI PIENA INTEGRAZIONE NELL'AREA METROPOLITANA DI BARI, INDIVIDUATA AI SENSI DELLA LEGGE 142/90, INTERAGENDO CON IL COMUNE CAPOLUOGO E CON TUTTI GLI ALTRI COMUNI INTERESSATI IN ORDINE A UN CRITERIO DI PIENA PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE PER QUANTO ATTIENE ALLE COMPETENZE PROPRIE DELL'AREA E IN UN CONTESTO DI PARI DIGNITA' E DI PIENO RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE ORIGINALI VOCAZIONI E DELLE RAGIONI DI IDENTITA' STORICHE, SOCIO-ECONOMICHE E CULTURALI DI CIASCUN SOGGETTO COMUNALE PARTECIPANTE, NONCHE' NELLA PROSPETTIVA DI UN PIU' ATTIVO E PIENO INSERIMENTO NEI PROCESSI DI EDIFICAZIONE DELLA UNITA' POLITICA ECONOMICA E CULTURALE DELL'EUROPA.

02. L'ENTE SOSTIENE LA REALIZZAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE E DI ACCORDI DI PROGRAMMA CON IL CITATO CAPOLUOGO E CON GLI ALTRI COMUNI INTERESSATI ALLA ISTITUZIONE DELL'AREA METROPOLITANA, AL FINE DI FAVORIRE UN PROCESSO DI FONDAZIONE DELLA SUDDETTA AREA CHE TENGA CONTO DELLE GIUSTE ESIGENZE DI TUTTI I COMUNI CONURBATI.

## ART. 05

### GLI OBIETTIVI OPERATIVI

01. PER IL PERSEGUIMENTO DEI SUOI OBIETTIVI IL COMUNE ASSUME LA PROGRAMMAZIONE COME METODO DI INTERVENTO E DEFINISCE GLI OBIETTIVI DELLA PROPRIA AZIONE MEDIANTE PIANI, PROGRAMMI GENERALI E PROGRAMMI SETTORIALI, COORDINATI CON GLI STRUMENTI PROGRAMMATORI DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA.

02. IL COMUNE SOSTIENE LE FORME DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL POTERE LOCALE MEDIANTE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE E DI CONSULTAZIONE; FAVORISCE IL DECENTRAMENTO E LO SVILUPPO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE.

03. OPERA SECONDO IL PRINCIPIO DELL'EFFICIENZA, DELLA TRASPARENZA E DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA, IN RAGIONE DI RAPPRESENTANZA TRA LE FORZE POLITICHE E I CITTADINI.

04. PROMUOVE OGNI AZIONE PER FAVORIRE PARI OPPORTUNITA' PER LE DONNE AL FINE DI CONSENTIRE UNA LORO ADEGUATA RAPPRESENTANZA AD OGNI LIVELLO ISTITUZIONALE.

05. SI IMPEGNA A MIGLIORARE IL LIVELLO DELLA QUALITA' DELLA VITA DEI RESIDENTI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE ESIGENZE DELLE FAMIGLIE, DEI LAVORATORI E DEI SOGGETTI PIU' DEBOLI.

06. PROMUOVE LA DIFESA DELL'INFANZIA, DEGLI ANZIANI E DEI DISABILI; ADOTTA AZIONI POSITIVE PER FAVORIRE L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E L'INSERIMENTO DEI GIOVANI NEL MONDO DEL LAVORO; SOSTIENE L'AZIONE FORMATIVA DELLA SCUOLA E DELLA FAMIGLIA, ANCHE ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI DI RICREAZIONE, DI STUDIO E DOCUMENTAZIONE, DI CREATIVITA', DI PRATICA SPORTIVA E DI SOCIALITA'; ABBATTE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE; ASSICURA LE CONDIZIONI PER LO SVILUPPO DELLA PERSONA E PER L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELLA CITTA'.

07. TUTELA E VALORIZZA IL CENTRO STORICO E IL PROPRIO PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO, AMBIENTALE E CULTURALE, INCREMENTANDO ANCHE LE RICERCHE E GLI STUDI E FAVORENDO GLI INTERVENTI DI RESTAURO E

CONSERVATIVI; DIPENDE LE RADICI CULTURALI DELLA COMUNITA'; MANTIENE VIVI I LEGAMI CON LE COMUNITA' DEI TRIGGIANESI SPARSI NEL MONDO.

08. PROMUOVE E TUTELA LE ATTIVITA' ECONOMICHE E IMPRENDITORIALI, FAVORENDO LO SVILUPPO IN ARMONIA CON GLI INTERESSI GENERALI DELLA POPOLAZIONE; FAVORISCE LE FORME DI COLLABORAZIONE ECONOMICA E LA COOPERAZIONE; PROMUOVE LA CONOSCENZA E LA DIFFUSIONE DELLA PRODUZIONE LOCALE; SOSTIENE LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI GIOVANI E L'APPRENDISTATO IN ARTIGIANATO; DISCIPLINA GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI.

09. IL COMUNE DI TRIGGIANO E' OPERATORE DI PACE E SI IMPEGNA, ANCHE ATTRAVERSO UNA POLITICA DI GEMELLAGGI E DI SCAMBI CULTURALI PREFERENZIALMENTE TESI A COINVOLGERE LE NUOVE GENERAZIONI, A DIFFONDERE UNA CULTURA DI PACE, DI TOLLERANZA E DI RECIPROCA CONOSCENZA FRA GLI UOMINI E I POPOLI.

10. PROMUOVE IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DELL'AREA METROPOLITANA IL COORDINAMENTO DEI TEMPI E MODALITA' DELLA VITA URBANA PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE DEI CITTADINI, DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA DISCIPLINA DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI E DEGLI UFFICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. A TAL FINE IL COMUNE SI AVVALE DELL'APPORTO DELLE ORGANIZZAZIONI FEMMINILI, DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI, DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI, NONCHE' DI QUELLE RAPPRESENTATIVE DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI.

#### ART. 06

##### LE ORGANIZZAZIONI SOCIALI

01. NELLA REALIZZAZIONE DEI SUOI OBIETTIVI IL COMUNE SI AVVALE DELL'APPORTO PARTECIPATIVO DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI, DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E PROFESSIONALI, DI QUELLE RAPPRESENTATIVE DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI, DELLE ASSOCIAZIONI E DEI

MOVIMENTI CULTURALI E FORMATIVI, DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E SANITARIE, DELLE INIZIATIVE DI INFORMAZIONE LOCALE E, IN GENERE, DI TUTTI GLI ORGANISMI PUBBLICI E PRIVATI QUALIFICATI E PORTATORI DI PARTICOLARI COMPETENZE.

02. IN PARTICOLARE PER QUANTO CONCERNE I PROPRI OBIETTIVI DI SOCIALITA', IL COMUNE DI TRIGGIANO STABILISCE RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CHE NON ABBIANO SCOPI DI LUCRO PROMUOVENDO CON LORO CONFERENZE CONGIUNTE SULLE SCELTE COMUNALI DI POLITICA SOCIALE, GARANTENDO E DISCIPLINANDO L'ACCESSO DELLE STESSE ASSOCIAZIONI ALLE STRUTTURE E SERVIZI COMUNALI ED EVENTUALMENTE FINANZIANDONE I PROGETTI, PREVIA VERIFICA DELLA LORO ADEGUATEZZA E CONFORMITA' AGLI OBIETTIVI E AI PROGRAMMI DEL COMUNE.

03. PER QUANTO CONCERNE LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO A CARATTERE CITTADINO, IL COMUNE PREDISPONE UN APPOSITO ALBO, FISSANDO CON APPOSITO REGOLAMENTO LA TENUTA E L'AGGIORNAMENTO DELL'ALBO, I REQUISITI E LE MODALITA' DI ISCRIZIONE.

ART. 07

LE FUNZIONI

01. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI PROPRIE CHE GLI SONO ATTRIBUITE DALLA LEGGE, LE FUNZIONI STATALI E QUELLE DELEGATE DA ALTRI ENTI TERRITORIALI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI E DELLO SPIRITO DELLA CARTA COSTITUZIONALE, DELLA NORMATIVA VIGENTE E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, PRESIEDE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI STATALI PROVVEDENDO ALL'ADOZIONE DEGLI ATTI DI COMPETENZA.

ART. 08

STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE HA UN PROPRIO STEMMA E UN PROPRIO GONFALONE COME DA BOZZA ALLEGATA E FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE STATUTO.

02. IL GONFALONE DEVE ESSERE CONSERVATO NELLA STANZA DEL SINDACO.

TITOLO 02

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 09

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

01. IL COMUNE DI TRIGGIANO FAVORISCE LA PIU' AMPIA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALLA ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE, PROMUOVE LA DISCUSSIONE E IL CONFRONTO SUI PROBLEMI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI, GARANTISCE FORME DI INTEGRAZIONE TRA GLI ISTITUTI DELLA DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA E LE ESPERIENZE DI CITTADINANZA ATTIVA E DEMOCRAZIA DIRETTA.

02. IL COMUNE GARANTISCE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE E AI SERVIZI AGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, ALLE ASSOCIAZIONI E ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO.

03. IL REGOLAMENTO DEFINISCE TEMPI, MODALITA' E LIMITI DELL'ESERCIZIO DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALLA VITA AMMINISTRATIVA E SOCIALE. TITOLARI DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 10

01. TITOLARI DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE SONO:

A) I CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE CHE ABBIANO COMPIUTO IL SEDICESIMO ANNO DI ETA';

B) GLI STRANIERI E GLI APOLIDI RESIDENTI NEL COMUNE CHE ABBIANO COMPIUTO IL SEDICESIMO ANNO DI ETA';

C) TUTTI COLORO CHE, AVENDO COMPIUTO IL SEDICESIMO ANNO DI ETA', SVOLGONO NEL COMUNE IN MANIERA STABILE E PREVALENTE LA LORO ATTIVITA' DI LAVORO E DI STUDIO, PUR NON ESSENDO RESIDENTI NELLO STESSO;

D) FINO ALLA DEFINIZIONE DEI CONFINI COMUNALI CON IL COMUNE DI CAPURSO E DI BARI S. GIORGIO, TUTTI I CITTADINI RESIDENTI NELLE AREE

CHE, PUR RICADENTI NEL TERRITORIO DI CAPURSO, HANNO CONTIGUITA' RESIDENZIALE CON GLI INSEDIAMENTI ABITATIVI DEL COMUNE DI TRIGGIANO.

## ART. 11

### IL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

01. IL COMUNE DI TRIGGIANO RICONOSCE NELLA INFORMAZIONE IL PRESUPPOSTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE.

02. IL COMUNE GARANTISCE, ANCHE CON APPOSITE INIZIATIVE EDITORIALI, LA PIU' AMPIA DIFFUSIONE E PUBBLICITA' DEI PROPRI ATTI E DELLE PROPRIE INIZIATIVE.

03. GARANTISCE ALTRESI' L'ACCESSO AI DOCUMENTI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA INDICAZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA MOTIVATA DETERMINAZIONE DEL SINDACO CHE NE VIETI TEMPORANEAMENTE L'ESIBIZIONE A TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI SINGOLI O DELLE FORMAZIONI SOCIALI.

04. NON PUO' IN NESSUN CASO ESSERE VIETATA L'ESIBIZIONE DEGLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, NONCHE' DEI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA CONCESSIONE A CHIUNQUE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI.

05. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA L'UFFICIO PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DELL'INFORMAZIONE DEI CITTADINI, ANCHE AL FINE DI CONSENTIRE L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI CUI ALLA LEGGE N. 241/90 E INDIVIDUA GLI STRUMENTI OPERATIVI PER REALIZZARE LE FINALITA' DEL PRESENTE ARTICOLO.

## ART. 12

### GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE PROMUOVE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE, SECONDO LE NORME DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO.

02. IL COMUNE CONVOCA PERIODICHE CONFERENZE DI SETTORE NEI CAMPI DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO, DELLA CULTURA, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO, DELL'AMBIENTE, DEL TURISMO E DEI SERVIZI, APERTE ALLA PARTECIPAZIONE POPOLARE.

03. NELL'AMBITO DELLE STESSE MATERIE, IL COMUNE PUO' ANCHE PROMUOVERE ORGANISMI CONSULTIVI PERMANENTI SETTORIALI O INTERSETTORIALI COSTITUITE DA ESPERTI E SINGOLI OPERATORI E DA RAPPRESENTANTI DI CATEGORIE, ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI AVENTI SPECIFICA COMPETENZA.

04. GLI ORGANISMI CONSULTIVI PERMANENTI ESPRIMONO PARERI ORIENTATIVI, SE RICHIESTI DAL SINDACO, DALLA GIUNTA MUNICIPALE O DAL CONSIGLIO COMUNALE.

## ART. 13

### IL FORUM GIOVANILE

01. IL COMUNE ISTITUISCE IL FORUM GIOVANILE QUALE ORGANISMO DI AUTORAPPRESENTANZA DEI GIOVANI.

02. IL FORUM E' CONVOCATO DAL SINDACO ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO PER DISCUTERE DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA CONDIZIONE GIOVANILE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA PARITA' UOMO-DONNA

RIGUARDO AI PROBLEMI CONNESSI ALL' ACCESSO AL LAVORO, ALLA SCUOLA, ALLA DROGA, ALLO SPORT E AL TEMPO LIBERO.

ART. 14

CONSULTA DEL LAVORO E DELL'ECONOMIA

01. IL COMUNE DI TRIGGIANO ISTITUISCE LA CONSULTA DEL LAVORO E DELL'ECONOMIA.

02. LA CONSULTA E' ORGANO DI RAPPRESENTANZA DELLE FORZE PRODUTTIVE E SINDACALI TERRITORIALI.

03. LA CONSULTA E' FINALIZZATA A:

- CREARE MOMENTI DI DIBATTITO, ANALISI E INIZIATIVA A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER INDIRIZZARLA NELLE SUE SCELTE IN CAMPO ECONOMICO PRODUTTIVO;  
- FAVORIRE L'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO E LO SVILUPPO DI INIZIATIVE AUTOIMPREDITORIALI.

04. LA CONSULTA DEL LAVORO E DELL'ECONOMIA E' COMPOSTA DA:

- ORGANIZZAZIONI SINDACALI PIU' RAPPRESENTATIVE A LIVELLO COMUNALE;  
- ORGANIZZAZIONI IMPREDITORIALI;  
- RAPPRESENTANTI COOPERATIVE GIOVANILI CON SEDE LEGALE A TRIGGIANO;  
- N. 05 DONNE ELETTE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

05. PER RAGGIUNGERE LE PROPRIE FINALITA' LA CONSULTA PUO' RICHIEDERE IL SUPPORTO E LA COLLABORAZIONE DI ESPERTI IN MATERIA.

06. IL REGOLAMENTO DA APPROVARSI DISCIPLINA LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA CONSULTA.

ART. 15

OSSERVATORI

01. IL COMUNE PUO' ISTITUIRE, IN FUNZIONE DI SPECIFICI PROGRAMMI ED INTERVENTI, OSSERVATORI DOTATI DELLA NECESSARIA CAPACITA' DI INDAGINE SUL TERRITORIO, AL FINE DI ASSUMERE ED ELABORARE DATI SOCIO-ECONOMICI UTILI PER LE DECISIONI CHE GLI ORGANI DEL COMUNE DEVONO ADOTTARE.

02. IL COMUNE PUO' ISTITUIRE OSSERVATORI A CARATTERE PERMANENTE PER LO STUDIO DI FENOMENI SOCIO-ECONOMICI COMPLESSI.

ART. 16

PETIZIONI E PROPOSTE

01. I CITTADINI IN NUMERO NON INFERIORE A DIECI POSSONO PRESENTARE AL COMUNE PETIZIONI E PROPOSTE DIRETTE A SOLLECITARE UN ATTO DELIBERATIVO SU ARGOMENTI DI INTERESSE COLLETTIVO, QUALI LA VIABILITA', IL TRAFFICO, I SERVIZI, L'AMBIENTE, L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI.

02. LE PETIZIONI E LE PROPOSTE SONO ESAMINATE ED ISTRUITE DALLA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE PER MATERIA, CHE LE TRASMETTE CON PARERE ENTRO E NON OLTRE TRENTA GIORNI ALL'ORGANO MUNICIPALE COMPETENTE PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO. DETTO ORGANO DOVRA' PRONUNCIARSI ENTRO I TRENTA GIORNI SUCCESSIVI ALLA TRASMISSIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE, DANDONE INFORMAZIONE AI CITTADINI

## INTERESSATI.

### ART. 17

#### ISTANZE

01. I CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO ISTANZE SCRITTE, MOTIVATE E DOCUMENTATE, DIRETTE A PROMUOVERE SINGOLI E SPECIFICI INTERVENTI A TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI.
02. IL SINDACO, ESAMINATA LA ISTANZA, PROVVEDE ENTRO E NON OLTRE TRENTA GIORNI AD ADOTTARE I PROVVEDIMENTI OPPORTUNI O DISPONE L'ARCHIVIAZIONE DELLA STESSA, DANDONE RISPOSTA AGLI INSTANTI.

### ART. 18

#### ASSEMBLEE E CONFERENZE

01. SU TEMI PARTICOLARI O PER QUESTIONI DI PARTICOLARE URGENZA, IL SINDACO PUO' CONVOCARE ASSEMBLEE DI TUTTI I CITTADINI O CONFERENZE PUBBLICHE DI SETTORE.
02. LE ASSEMBLEE E LE CONFERENZE POSSONO ESSERE CONVOCATE ANCHE SU INIZIATIVA POPOLARE, CON RICHIESTA SOTTOSCRITTA DA ALMENO 50 CITTADINI.
03. IN TAL CASO IL SINDACO PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE ENTRO TRENTA GIORNI DAL DEPOSITO DELLA RICHIESTA.
04. IL VOTO ESPRESSO DALL'ASSEMBLEA O DALLA CONFERENZA VA SOTTOPOSTO ALLA COGNIZIONE DEGLI ORGANI MUNICIPALI COMPETENTI A DELIBERARE.

### ART. 19

#### CONTROLLO DELLA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI

01. IL COMUNE DEVE PROVVEDERE ALLA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI IN MODO DA ASSICURARE AGLI STESSI PIENA FUNZIONALITA' E L'EFFETTIVITA' DELLE PRESTAZIONI IN FAVORE DI TUTTI COLORO CHE SI TROVINO SUL TERRITORIO COMUNALE E ABBIANO TITOLO AD UTILIZZARLI, AGEVOLANDONE IN PARTICOLARE LA FRUIZIONE DA PARTE DELLE PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP.
02. L'AMMINISTRAZIONE COMPIE ALMENO ANNUALMENTE UNA VERIFICA CIRCA L'ANDAMENTO DEI SERVIZI, ANCHE RISPETTO ALLE ESIGENZE E ALLE DOMANDE DI PROFESSIONALITA' DEGLI OPERATORI, RENDENDONE NOTI I RISULTATI ATTRAVERSO OPPORTUNE FORME DI PUBBLICITA'.
03. TALI VERIFICHE POSSONO ESSERE RICHIESTE, PER SINGOLI COMPARTI DI SERVIZI, ANCHE DA ORGANIZZAZIONI SINDACALI CONGRUAMENTE RAPPRESENTATIVE NEL TERRITORIO COMUNALE, ORGANISMI, COMITATI O GRUPPI DI SINGOLI CITTADINI CON RICHIESTA SCRITTA RECANTE LA FIRMA DI ALMENO CINQUANTA PERSONE, LEGALMENTE IDENTIFICATE TRA QUELLE CHE HANNO TITOLO, OVE SI DENUNCINO SPECIFICHE DISFUNZIONI.
04. L'AMMINISTRAZIONE E' TENUTA A FORNIRE RISPOSTA ALLA RICHIESTA ENTRO E NON OLTRE TRENTA GIORNI DALLA RICEZIONE E, OVE OCCORRA, A DAR CORSO ALLA VERIFICA ENTRO E NON OLTRE I SUCCESSIVI TRENTA GIORNI.
05. LE RICHIESTE DI VERIFICA POSSONO ANCHE CONTENERE PROPOSTE PER LA ELIMINAZIONE DEI DISSERVIZI DENUNCIATI E PER IL MIGLIOR

## FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO.

### ART. 20

#### REFERENDUM POPOLARE CONSULTIVO

01. IL REFERENDUM POPOLARE CONSULTIVO E' INDETTO DAL SINDACO, PREVIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTATA A MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO.

02. HANNO DIRITTO A PARTECIPARE ALLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA TUTTI GLI ELETTORI DEL COMUNE DI TRIGGIANO DI CUI ALL' ARTT. 10 .

03. IL REFERENDUM CONSULTIVO E' AMMESSO SU TUTTE LE MATERIE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, PURCHE' COMPATIBILI CON LA GESTIONE DEL BILANCIO, CON L'ECCEZIONE:

A) DEI REGOLAMENTI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO E ALL'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE;

B) DEI PROVVEDIMENTI INERENTI ELEZIONI, NOMINE O DESIGNAZIONI E DELLE RELATIVE REVOCHE O DECLARATORIE DI DECADENZA;

C) DEI PROVVEDIMENTI COMUNQUE CONCERNENTI RAPPRESENTANTI O DIPENDENTI COMUNALI, DELLE ISTITUZIONI O EVENTUALI AZIENDE SPECIALI;

D) DEI PROVVEDIMENTI INERENTI L'ASSUNZIONE DI MUTUI O LA EMISSIONE DI PRESTITI;

E) DEGLI ATTI RELATIVI AD IMPOSTE E TASSE, RETTE E TARIFFE;

F) DEI BILANCI PREVENTIVI E CONSUNTIVI;

G) DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI COMUNQUE INERENTI A QUESTIONI DI RELIGIONE, DI RAZZA O DI SESSO.

04. QUANDO IL REFERENDUM E' STATO INDETTO, IL CONSIGLIO COMUNALE SOSPENDE L'ATTIVITA' DELIBERATIVA SUL MEDESIMO OGGETTO.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE ESAMINA I RISULTATI DEL REFERENDUM E ADOTTA LE CONSEGUENTI DECISIONI ENTRO I 90 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DELLA CONSULTAZIONE POPOLARE.

06. IL QUESITO REFERENDARIO E' APPROVATO SE HA PARTECIPATO ALLA VOTAZIONE ALMENO IL 50% DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO E SE ESSO HA OTTENUTO LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDAMENTE ESPRESSI.

### ART. 21

#### DISCIPLINA DEI REFERENDUM

01. LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM CONSULTIVO SARA' OGGETTO DI APPOSITO REGOLAMENTO CHE, NEI PRINCIPI FISSATI DALLO STATUTO,

INDICHERA' LE MODALITA' PER L'INFORMAZIONE DEI CITTADINI E LE NORME PROCEDIMENTALI PER LO SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE, CHE

SARA' DI NORMA NON SUPERIORE AD UNA NEL CORSO DELL'ANNO SOLARE ANCHE IN PRESENZA DI PIU' QUESITI REFERENDARI.

02. ESSO INOLTRE ASSICURERA' LA COLLABORAZIONE DI PERSONALE COMUNALE PER TUTTI GLI ADEMPIMENTI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI.

## TITOLO 03

### ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

#### ART. 22



## GLI ORGANI DEL COMUNE

01. SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA E IL SINDACO.

### ART. 23

#### CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE:

A) DELIBERA GLI STATUTI DELL'ENTE E DELLE AZIENDE SPECIALI, I REGOLAMENTI, L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

B) I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI E LE RELATIVE VARIAZIONI, I CONTI CONSUNTIVI, I PIANI TERRITORIALI E URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE, LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI, I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE; LE PROPOSTE DA PRESENTARE ALLA PROVINCIA AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLA REGIONE AI SENSI DELL' ARTT. 15 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ;

C) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE, LE PIANTE ORGANICHE E LE RELATIVE VARIAZIONI;

D) LE CONVENZIONI CON GLI ALTRI COMUNI E QUELLE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE;

E) L'ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE;

F) L'ASSUNZIONE DIRETTA O LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI O DI AZIENDE SPECIALI, LA PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI, L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;

G) L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;

H) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;

I) LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

L) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;

M) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE; GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO, O DI ALTRI FUNZIONARI;

N) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE, LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO.

03. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ARGOMENTI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA D'URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI ED AGLI STORNI DI BILANCIO CHE VANNO SOTTOPOSTE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

04. SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE DI SPETTANZA DEGLI ORGANI DELL'AREA METROPOLITANA COSI' COME DEFINITE CON LEGGE REGIONALE.

#### ART. 24

##### ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. LA LEGGE DISCIPLINA L'ELEZIONE E LA DURATA DEL CONSIGLIO COMUNALE NONCHE' IL NUMERO DEI CONSIGLIERI E LE CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA' E DI DECADENZA.

02. LO STESSO CONSIGLIO COMUNALE VERIFICA LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DECADENZA IVI COMPRESA L'IPOTESI PREVISTA DAL SUCCESSIVO ARTT. 27 , ED OGNI ALTRA QUESTIONE RELATIVA ALLO STATUS DI CONSIGLIERE.

03. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE E, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.

04. I CONSIGLIERI COMUNALI SONO TUTELATI DALL'ENTE PER LE OPINIONI ESPRESSE ED I VOTI DATI NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI ATTRAVERSO LA COPERTURA DELLE SPESE LEGALI OCCORSE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE, QUANDO SI CONCLUDA CON SENTENZA DI ASSOLUZIONE PASSATA IN GIUDICATO. ALTRETTANTO DICASI PER GLI EVENTUALI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI.

05. AI CONSIGLIERI COMUNALI SPETTANO:

A) L'INDENNITA' DI CARICA NELLA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE;

B) OGNI ALTRO BENEFICIO PREVISTO DALLA LEGGE CHE TUTELI E GARANTISCA L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI.

06. IL CONSIGLIO DURA IN CARICA SINO ALL'ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROPROROGABILI ED A SVOLGERE FUNZIONI DI CONTROLLO ATTRAVERSO I SINGOLI CONSIGLIERI.

07. I CONSIGLIERI CESSATI DALLA CARICA PER EFFETTO DELLO SCIoglIMENTO DEL CONSIGLIO CONTINUANO AD ESERCITARE GLI INCARICHI ESTERNI AD ESSI EVENTUALMENTE ATTRIBUITI FINO ALLA NOMINA DEI SUCCESSORI.

#### ART. 25

##### CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE NE DETERMINA ANCHE LE DATE E L'ORDINE DEL GIORNO CON LE PROCEDURE DI CUI ALL' ARTT. 31 . IN SEDE DI PRIMA CONVOCAZIONE IL CONSIGLIO E' INDETTO DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

02. IL SINDACO PROVVEDE A CONVOCARE IL CONSIGLIO ALLE SCADENZE PREVISTE DALLA LEGGE, OVVERO QUANDO NE FACCIA RICHIESTA LA GIUNTA, O UN QUINTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

03. IN QUEST'ULTIMA IPOTESI, IL SINDACO PROVVEDE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL TERMINE DI GIORNI 20 DALLA RICHIESTA, INSERENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO GLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI

CONSIGLIERI. LA RICHIESTA DEL QUINTO, DEVE ESSERE FORMULATA PER ISCRITTO

E DEVE ESSERE DEPOSITATA PRESSO IL SEGRETARIO COMUNALE.

04. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE. IL REGOLAMENTO PREVEDERA' LO SVOLGIMENTO DI ADUNANZE CONSILIARI IN FORMA ASSEMBLEARE CON LA PARTECIPAZIONE DI ESPERTI DI MATERIE AMMINISTRATIVE E TECNICHE.

05. IL CONSIGLIO, DELIBERA A VOTAZIONE PALESE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI, SALVO LE MAGGIORANZE QUALIFICATE ESPRESSAMENTE RICHIESTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

06. LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE FISICHE SONO ADOTTATE CON VOTO SEGRETO, SALVO LE ECCEZIONI PREVISTE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO.

07. IN SECONDA CONVOCAZIONE, CHE HA LUOGO IN ALTRO GIORNO, LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO SONO VALIDE, PURCHE' INTERVENGANO ALMENO QUATTRO MEMBRI.

#### ART. 26

##### CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI

01. LA CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI DEVE ESSERE FATTA SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

02. RESTA STABILITO CHE IN OGNI CASO I CONSIGLIERI DEBBANO ESSERE INFORMATI DELLA CONVOCAZIONE E DELL'ORDINE DEL GIORNO CON UN TEMPO MINIMO DI GIORNI 05 E 24 ORE PER LE CONVOCAZIONI D'URGENZA.

03. DELLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E' DATA COMUNICAZIONE AI CITTADINI MEDIANTE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELLA CONVOCAZIONE ED AFFISSIONE DI MANIFESTI PUBBLICI RECANTI LA DATA E L'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DA EFFETTUARSI ALMENO 24 ORE PRIMA DELLA SEDUTA PER ARGOMENTI DI NOTEVOLE RILEVANZA.

#### ART. 27

##### DECADENZA

01. I CONSIGLIERI CHE NON INTERVENGONO A TRE SEDUTE CONSECUTIVE, OVVERO PER UN INTERO TRIMESTRE, SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI, SONO DICHIARATI DECADUTI, LA DECADENZA VIENE PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE.

02. DI OGNI SEDUTA DEL CONSIGLIO VIENE EFFETTUATA REGISTRAZIONE CON IDONEI MEZZI TECNICI CHE VIENE TRADOTTA DAL SEGRETARIO COMUNALE IN APPOSITO VERBALE RECANTE L'OGGETTO DELLE DELIBERAZIONI, I DELIBERATI E LA SINTESI DELLE DISCUSSIONI CON INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI DEI PARTECIPANTI.

03. IL VERBALE E' APPROVATO DAL CONSIGLIO NELLA SEDUTA SUCCESSIVA. LE SINGOLE DELIBERAZIONI VENGONO TRASCritte IN ATTI NUMERATI PROGRESSIVAMENTE E SOTTOSCRITTE DAL SINDACO E DAL SEGRETARIO COMUNALE.

#### ART. 28

## POTERI DEI CONSIGLIERI

01. UN TERZO DEI CONSIGLIERI COMUNALI HA FACOLTA' DI CHIEDERE CON ISTANZA SCRITTA DA DEPOSITARE PRESSO LA SEGRETERIA DEL SINDACO ENTRO E NON OLTRE GIORNI 10 DALLA DATA DELLA PUBBLICAZIONE, CHE ATTI DELIBERATIVI ADOTTATI IN QUALUNQUE MATERIA DALLA GIUNTA MUNICIPALE, SIANO SOTTOPOSTI ALL'ESAME DEL CO.RE.CO. . L'ISTANZA E' PROPONIBILE ESCLUSIVAMENTE IN PRESENZA DI VIZI DI LEGITTIMITA' CHE DEVONO ESSERE ENUNCIATI ED AMPIAMENTE MOTIVATI NELLA STESSA ISTANZA. NON POSSONO ESSERE OGGETTO DELLA RICHIESTA IN ESAME LE DELIBERE MERAMENTE ESECUTIVE DI ATTI GIA' ADOTTATI.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO AD OTTENERE CON SOLLECITUDINE DAGLI UFFICI DEL COMUNE, NONCHE' DALLE AZIENDE ED ENTI DIPENDENTI, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO, UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

03. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI OGGETTO DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO. HANNO IL DIRITTO DI INTERROGAZIONE, INTERPELLANZA, MOZIONE, EMENDAMENTO DA ESERCITARE SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO. SONO FATTI SALVI GLI ULTERIORI POTERI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO.

## ART. 29

### MOZIONE PROGRAMMATICA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA IL PROPRIO POTERE DI INDIRIZZO IN SEDE DI APPROVAZIONE DELLA MOZIONE PROGRAMMATICA DI CUI ALL' ARTT. 32 DELLA L. N. 142/90 . IN TUTTE LE SEDUTE CONSILIARI I CONSIGLIERI POSSONO RICHIEDERE ALLA GIUNTA INFORMAZIONI SULLO STATO DELLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI ANCHE IN ASSENZA DI SPECIFICA PREVISIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO.

## ART. 30

### GRUPPI CONSILIARI

01. ALL'ATTO DELL'INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, LE RAPPRESENTANZE POLITICHE CONSILIARI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI CORRISPONDENTI ALLE LISTE NELLE QUALI I SINGOLI CONSIGLIERI SONO RISULTATI ELETTI.

02. IL CONSIGLIERE, CHE INTENDA APPARTENERE A UN GRUPPO DIVERSO DA QUELLO ESPRESSO DALLA LISTA IN CUI E' RISULTATO ELETTO O CHE INTENDA COSTITUIRE CON ALTRI CONSIGLIERI UN GRUPPO AUTONOMO O CHE NON INTENDA APPARTENERE AD ALCUN GRUPPO, DEVE DARNE ESPRESSA COMUNICAZIONE AL SINDACO OVVERO AL CONSIGLIERE ANZIANO, PRIMA DELL'ELEZIONE DEL SINDACO, NONCHE' AL SEGRETARIO COMUNALE.

03. POSSONO ESSERE COSTITUITI GRUPPI CONSILIARI AUTONOMI RISPETTO A QUELLI CORRISPONDENTI ALLE LISTE ELETTORALI CHE ABBIANO RIPORTATO ALMENO UN CONSIGLIERE ELETTO, A CONDIZIONE CHE SIANO COMPOSTI DA ALMENO DUE CONSIGLIERI.

04. IL COMUNE ASSICURA AI GRUPPI CONSILIARI LE ATTREZZATURE E I SERVIZI NECESSARI ALL'ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI.

#### ART. 31

##### CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

01. COSTITUITI I GRUPPI CONSILIARI, CIASCUNO DI ESSI ELEGGE NEL PROPRIO SENO UN CAPOGRUPPO, DANDONE IMMEDIATA COMUNICAZIONE AL SINDACO OVVERO AL CONSIGLIERE ANZIANO, PRIMA DELL'ELEZIONE DEL SINDACO, NONCHE' AL SEGRETARIO COMUNALE.

02. NEL CORSO DELLA PRIMA RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SULLA BASE DELLE COMUNICAZIONI PERVENUTE, VIENE COSTITUITA LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.

03. LA CONFERENZA E' PRESIEDUTA DAL SINDACO O DA CHI LEGALMENTE LO SOSTITUISCE, OVVERO DAL CONSIGLIERE ANZIANO SINO ALL'ELEZIONE DEL SINDACO.

04. LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO HA IL COMPITO DI PROGRAMMARE E ORGANIZZARE I LAVORI DEL CONSIGLIO.

05. LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO ADOTTA LE PROPRIE DECISIONI ALL'UNANIMITA'. NEL CASO IN CUI QUESTA NON SI REALIZZI, PROVVEDE IL SINDACO SULLA BASE DELL'ORIENTAMENTO PREVALENTE.

06. LE DECISIONI ASSUNTE DALLA CONFERENZA IN TEMA DI ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI CONSILIARI E DI ORDINE DI TRATTAZIONE DELLE DIVERSE QUESTIONI, SONO VINCOLANTI, FINO A DIVERSA DELIBERAZIONE, A MAGGIORANZA SEMPLICE, DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DA

PARTE DI ALMENO UN GRUPPO CONSILIARE OVVERO DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

#### ART. 32

##### REGOLAMENTI COMUNALI

01. NELL'AMBITO DELLA SUA POTESTA' REGOLAMENTARE, IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA E MODIFICA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DISTINTI REGOLAMENTI PER:

A) L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, ANCHE NEI SUOI RAPPORTI CON GLI ALTRI ORGANI DEL COMUNE;

B) L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA MUNICIPALE;

C) L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI;

D) L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI COMUNALI;

E) L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE;

F) L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI OGNI ALTRO ISTITUTO PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO.

#### ART. 33

##### SPESE ELETTORALI E SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI CONSIGLIERI

01. IL REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE PREVEDE ANCHE LE PROCEDURE DI INFORMAZIONE RELATIVE ALLE SPESE ELETTORALI ED ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

#### ART. 34

## PARTECIPAZIONE ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI REGIONALI

01. AI SENSI DELL' ARTT. 54 DELLO STATUTO DELLA REGIONE PUGLIA, IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA, CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SULLE PROPOSTE DI INIZIATIVA LEGISLATIVA REGIONALE, QUANDO LA PROPOSTA SIA STATA SOTTOSCRITTA DA UN DECIMO DEI CONSIGLIERI DEL COMUNE O SIA STATA GIA' DELIBERATA DA ALTRO CONSIGLIO COMUNALE.

02. AI SENSI DELL' ARTT. 72 DELLO STATUTO DELLA REGIONE PUGLIA, IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI SULLA PROPOSTA DI RICHIEDERE REFERENDUM POPOLARE REGIONALE, QUANDO LA PROPOSTA SIA STATA SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN DECIMO DEI CONSIGLIERI O SIA STATA GIA' DELIBERATA DA ALTRO CONSIGLIO COMUNALE.

## ART. 35

### COMMISSIONI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI AVVALE DI COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI COSTITUITE NEL PROPRIO SENO CON CRITERIO PROPORZIONALE.

02. ALLE COMMISSIONI CONSILIARI SONO ANCHE TRASMESSE, PERCHE' NE ABBIANO COGNIZIONE, LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE.

03. SPETTA ALLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, NELL' AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, VIGILARE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DI PIANI E PROGRAMMI GENERALI E SETTORIALI PER POI RIFERIRNE IN CONSIGLIO.

04. I LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI SONO PUBBLICI.

05. IL REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DETERMINA ANCHE PIU' SPECIFICATAMENTE NUMERO, FUNZIONI E POTERI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI; NE DISCIPLINA LE FORMALITA' DI COSTITUZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E I TEMPI DI ESPLETAMENTO DEL MANDATO; ASSICURA LA PUBBLICITA' DEI LAVORI E DEGLI ATTI.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ANCHE NOMINARE COMMISSIONI TEMPORANEE O SPECIALI PER L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE CHE ESULINO DALLE COMPETENZE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI. I TEMPI DI OPERATIVITA', GLI AMBITI E GLI OBIETTIVI, NONCHE' LO SCIoglimento AUTOMATICO ALLA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE CONCLUSIVA DEVONO ESSERE DEFINITI AL MOMENTO DELLA LORO ISTITUZIONE.

## ART. 36

### CONSIGLIERE ANZIANO

01. E' CONSIGLIERE ANZIANO COLUI CHE HA OTTENUTO LA CIFRA INDIVIDUALE PIU' ALTA, COSTITUITA DAI VOTI DI LISTA CONGIUNTAMENTE AI VOTI DI PREFERENZA.

02. IN OGNI IPOTESI DI ASSENZA E/O DI IMPEDIMENTO DEL CONSIGLIERE ANZIANO, E' CONSIDERATO TALE IL CONSIGLIERE CHE SIA IN POSSESSO DEI SUINDICATI REQUISITI.

## ART. 37

## LA GIUNTA MUNICIPALE

01. LA GIUNTA MUNICIPALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA SEI ASSESSORI.

### ART. 38

#### COMPETENZE DELLA GIUNTA

01. APPARTIENE ALLA GIUNTA MUNICIPALE IL RUOLO DI AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE, IN OTTEMPERANZA AGLI OBIETTIVI PREFISSATI DALLA MOZIONE PROGRAMMATICA E SECONDO I PRINCIPI DELL'EFFICIENZA, DELL'IMPARZIALITA' E DELL'EQUILIBRIO FINANZIARIO.

02. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE O DALLO STATUTO AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE DEL SINDACO, DEGLI ORGANI DI DECENTRAMENTO E DEL SEGRETARIO GENERALE.

03. LA GIUNTA RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE FUNZIONE PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

### ART. 39

#### ATTIVITA' DELLA GIUNTA

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA SI ESPLICA SECONDO IL PRINCIPIO DELLA COLLEGIALITA'.

02. E' CONVOCATA DAL SINDACO, CHE NE DETERMINA L'ORDINE DEL GIORNO, SENZA SPECIFICA FORMALITA'. PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E' NECESSARIA LA PRESENZA DELLA META' PIU' UNO DEI COMPONENTI. LE DELIBERAZIONI VENGONO ASSUNTE A MAGGIORANZA ASSOLUTA. IL DELIBERATO VIENE TRASCRITTO E DEBITAMENTE SOTTOSCRITTO DAL SINDACO E DAL SEGRETARIO COMUNALE. NELLE DELIBERAZIONI VIENE FATTA MENZIONE DI EVENTUALI PARERI DISSENSIENTI.

### ART. 40

#### ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE

01. IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE SONO ELETTI DAL CONSIGLIO ALLA PRIMA ADUNANZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI.

02. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE, COMUNQUE, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

03. L'ELEZIONE AVVIENE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, CONTENENTE IL PROGRAMMA DELL'AMMINISTRAZIONE, LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO EDI ASSESSORE, LE AREE FUNZIONALI E/O I SETTORI ORGANICI DI INTERVENTO DI COMPETENZA DEI SINGOLI ASSESSORI, A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

04. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. A TAL FINE SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE, ENTRO IL TERMINE DI CUI AL

COMMA 02 . QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA PREDETTA, IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO A NORMA DI LEGGE DELLO STATO.

05. LA CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO 10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA.

06. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEVE ESSERE RESO NOTO MEDIANTE DEPOSITO PRESSO IL SEGRETARIO COMUNALE CHE NE RILASCIATA RICEVUTA E NE DA' IMMEDIATA NOTIZIA A MEZZO TELEGRAMMA AL CONSIGLIERE ANZIANO PERCHE' CONVOCHI - OVE NON SIA GIA' PREVISTA UNA CONVOCAZIONE - IL CONSIGLIO COMUNALE. IL CONSIGLIERE ANZIANO HA OBBLIGO DI PROVVEDERE ENTRO 05 GIORNI DALLA SEGNALAZIONE DEL SEGRETARIO E COMUNQUE IN TEMPO UTILE PER IL RISPETTO DEI TEMPI STABILITI DALLA LEGGE N. 142/90 .

07. LE ADUNANZE DI CUI AI COMMI PRECEDENTI SONO PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

08. LE DELIBERAZIONI DI NOMINA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA DIVENTANO ESECUTIVE ENTRO TRE GIORNI DALL'INVIO ALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO OVE NON INTERVENGA L'ANNULLAMENTO PER VIZIO DI LEGITTIMITA'.

#### ART. 41

##### COMPETENZA DEL SINDACO

01. IL SINDACO E' IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL COMUNE. SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI, DEGLI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE E RISPONDE DEL RISPETTO DELLA LEGGE. HA ALTRESI' IL DOVERE DI VIGILARE SUL RISPETTO DELLE INDICAZIONI POLITICHE ESPRESSE DAL CONSIGLIO DA PARTE DELLA GIUNTA E DELL'APPARATO BUROCRATICO.

CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA, GARANTENDO IL CORRETTO SVOLGIMENTO. ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLE LEGGI, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI E SOVRINTENDE

ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBITE O DELEGATE AL COMUNE. ATTIVA I POTERI SOSTITUTIVI PREVISTI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO, NEI CASI DI INERZIA DEGLI ALTRI ORGANI.

02. IL SINDACO O UN SUO DELEGATO RAPPRESENTANO IL COMUNE NELLE FORME ASSOCIATIVE E NEGLI ISTITUTI DI GESTIONE DEI SERVIZI; HA POTERE DI INIZIATIVA IN ORDINE ALLE FORME DI PARTECIPAZIONE TRA ENTI, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMA E I RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI PUBBLICHE.

03. EMANA ORDINANZE PER MISURE ECCEZIONALI, RELATIVE A SITUAZIONI PROVVISORIE DI URGENTE NECESSITA', ANCHE IN MATERIA DI COMPETENZE DI ALTRI ORGANI.

04. QUALORA SIANO STATI PREVIAMENTE APPROVATI PIANI O PROGRAMMI PER L'EMERGENZA, L'ORDINANZA SI ATTIENE AGLI STESSI, MOTIVANDO LE EVENTUALI DIFFORMITA'.

05. IL SINDACO PROVVEDE INOLTRE, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSE DAL CONSIGLIO COMUNALE, A COORDINARE GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI



ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI CON LE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI.

06. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALL' ARTT. 23 , COMMA 02 , LETTERA N) , O COMUNQUE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO, IL SINDACO, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI, ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE PROVVEDE ALLE NOMINE CON PROPRIO ATTO, COMUNICATO AL CONSIGLIO NELLA PRIMA ADUNANZA.

07. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA PREVISTA DALL' ARTT. 11 DI CUI TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 GENNAIO 1957 , N. 03 .

08. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACCOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

09. DAL SINDACO AI CONSIGLIERI COMUNALI POSSONO ESSERE AFFIDATI SPECIFICI INCARICHI PER PARTICOLARI ESIGENZE ECCEZIONALI.

#### ART. 42

ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, SOVRINTENDE :

A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE ED AGLI ADEMPIMENTI CHE GLI SONO DEMANDATI DALLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA;

B) ALLA EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA;

C) ALLO SVOLGIMENTO, IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA EDI POLIZIA GIUDIZIARIA, DELLE FUNZIONI CHE GLI SONO AFFIDATE DALLA LEGGE;

D) ALLA VIGILANZA SU TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO.

02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, ADOTTA CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO

GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI; PER L'ESECUZIONE DEI RELATIVI ORDINI PUO' RICHIEDERE AL PREFETTO, OVE OCCORRA, L'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA.

03. SE L'ORDINANZA ADOTTATA AI SENSI DEL COMMA 02 E' RIVOLTA A PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERANO ALL'ORDINE IMPARTITO, IL SINDACO PUO' PROVVEDERE D'UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI, SENZA PREGIUDIZIO DELL'AZIONE PENALE PER I REATI IN CUI FOSSERO INCORSI.

04. IL SINDACO VICARIO ESERCITA ANCHE LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

#### ART. 43

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, REVOCA E SOSTITUZIONE

01. IL VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CONTRARIO AD UNA PROPOSTA DELLA

GIUNTA NON NE COMPORTA LE DIMISSIONI.

02. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

03. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA. DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, DEL SINDACO E DELLA GIUNTA IN CONFORMITA' A QUANTO

PREVISTO DALLA LEGGE N. 142/90 .

04. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

05. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO.

06. ALLA SOSTITUZIONE DI SINGOLI COMPONENTI LA GIUNTA DIMISSIONARI, REVOCATI O DICHIARATI DECADUTI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO.

07. L'ASSESSORE CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA COMUNALE, DECADE DALLA CARICA.

ART. 44

OBBLIGO DI ASTENSIONE

01. SALVE LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DI CUI ALLA LEGGE 30 APRILE 1981 N. 154 I COMPONENTI DEGLI ORGANI COMUNALI DEVONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LITI O CONTABILITA' LORO PROPRIE NEI CONFRONTI DEL COMUNE E DEGLI ENTI O AZIENDE DIPENDENTI O SOTTOPOSTE ALLA LORO AMMINISTRAZIONE O VIGILANZA. PARIMENTI DEVONO ASTENERSI QUANDO SI TRATTA DI INTERESSE PROPRIO, O D'INTERESSE, LITI O CONTABILITA' DEI LORO PARENTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO, O DEL CONIUGE, O DI CONFERIRE IMPIEGHI AI MEDESIMI. SI ASTENGONO PURE DAL PRENDERE PARTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IN SERVIZI, ESAZIONI DI DIRITTI, SOMMINISTRAZIONI O APPALTI DI OPERE NELL'INTERESSE DEL COMUNE O DI ENTI SOGGETTI ALLA SUA AMMINISTRAZIONE, VIGILANZA O TUTELA.

02. IL DIVIETO DI CUI AL COMMA 01 COMPORTA ANCHE L'OBBLIGO DI ALLONTANARSI DALLA SALA DELLE ADUNANZE DURANTE LA TRATTAZIONE DEI DETTI AFFARI.

03. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICANO ANCHE AL SEGRETARIO COMUNALE.

04. I COMPONENTI DEGLI ORGANI ELETTIVI DEL CONSIGLIO COMUNALE E IL SEGRETARIO COMUNALE HANNO L'OBBLIGO DI ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE A DELIBERAZIONI CHE POSSONO INTERESSARE LORO O PARENTI ED AFFINI SINO AL QUARTO GRADO.

TITOLO 04

ART. 45

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI

01. L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI, IN QUANTO AREA DI AUTONOMIA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE, E' CONTENUTO ED OGGETTO DI PRECISE NORME STATUTARIE E REGOLAMENTARI NELL'AMBITO DEI PRINCIPI GENERALI FISSATI DALLA LEGGE.

ART. 46

GLI UFFICI COMUNALI

01. GLI UFFICI COMUNALI COSTITUISCONO LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE CHE SI CONFORMERA' A CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

02. OGNI UFFICIO DEVE ESSERE DOTATO DI STRUTTURA ADEGUATA ED IDONEA IN RAPPORTO ALLE COMPETENZE SPECIFICHE, PER POTER OTTENERE I RISULTATI PIU' COERENTI ALLE ESIGENZE PER LE QUALI E' STATO ISTITUITO UTILIZZANDO LE RISORSE DISPONIBILI NELLA MISURA OTTIMALE.

03. GLI UFFICI COMUNALI DEVONO ASSICURARE NELL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI PROPRIE I PRINCIPI DI LEGALITA' ED IMPARZIALITA' AMMINISTRATIVA, DI PROFESSIONALITA' ED EFFICIENZA, ANCHE ATTRAVERSO L'INDIVIDUAZIONE DI AMBITI DECISIONALI AUTONOMI DA ASSEGNARE AI VARI LIVELLI GERARCHICI, AL FINE DI EVITARE LA CENTRALIZZAZIONE DELLE DECISIONI, ANCHE DI MODESTA RILEVANZA, CHE DETERMINA RITARDI E DISFUNZIONI.

04. LA PREPOSIZIONE AGLI UFFICI NON POTRA' SEGUIRE ESCLUSIVAMENTE IL CRITERIO DELLA SEMPLICE ANZIANITA' O LIVELLO POSSEDUTO, DOVENDOSI ATTRIBUIRE NOTEVOLE PESO SELETTIVO ALL'ACQUISITA PROFESSIONALITA' ED ALLA CONSEGUENTE CAPACITA' DI ASSUNZIONE DIRETTA DI RESPONSABILITA' IN RAPPORTO ALLE FINALITA' ED AI RISULTATI CHE L'ENTE INTENDE PERSEGUIRE.

ART. 47

COMMISSIONE DI DISCIPLINA

01. LA RESPONSABILITA', LE SANZIONI DISCIPLINARI, IL RELATIVO PROCEDIMENTO, LA DESTITUZIONE D'UFFICIO E LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO SONO REGOLATI SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.

02. ALL'INIZIO DI OGNI ANNO VIENE ISTITUITA UNA COMMISSIONE DI DISCIPLINA COMPOSTA DAL SINDACO O SUO DELEGATO CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO COMUNALE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO DAL PERSONALE SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO COMUNQUE NON DI GRADO INFERIORE.

ART. 48

IL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE E' A TUTTI GLI EFFETTI FUNZIONARIO STATALE AL SERVIZIO DEL COMUNE E DELL'ORDINAMENTO NEL SUO COMPLESSO.

02. IL SEGRETARIO SVOLGE LE FUNZIONI PREVISTE DALLA LEGGE, DIPENDE FUNZIONALMENTE DAL SINDACO ED OPERA NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE

DALLO STESSO RICEVUTE.

ART. 49

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

01. IL VICE SEGRETARIO COMUNALE ASSOLVE ALLE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO, PER COADIUVARLO O SOSTITUIRLO NEI CASI DI VACANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. SPETTANO AL VICE SEGRETARIO OLTRE I COMPITI DI CUI AL COMMA 01 DEL PRESENTE ARTICOLO QUELLI DI DIREZIONE E TITOLARITA' DI UNA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI MASSIMA DIMENSIONE, DEFINITA CON L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI.

TITOLO 05

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 50

L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

01. L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PERSEGUE I FINI DETERMINATI DALLA LEGGE ED E' RETTA DA CRITERI DI ECONOMICITA' E DI EFFICACIA, DI PUBBLICITA', DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITA' SECONDO LE DISPOSIZIONI SANCITE DALLA L. N. 142/90 , DALLA L. N. 241/90 , DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI DI SETTORE, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SI AVVIA CON UN ATTO DI IMPULSO, OVVERO ISTANZA DI PARTE O INIZIATIVA D'UFFICIO DELL'ORGANO PREPOSTO, E DEVE CONCLUDERSI CON UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

03. LE LEGGI ED I REGOLAMENTI DI SETTORE PREVEDONO IL TERMINE PER LA DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO. IN ASSENZA DI PREVISIONI NORMATIVA, IL TERMINE SI INTENDE DI GIORNI 30 .

04. IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO DEVE ESSERE UNA MOTIVAZIONE ANALITICA NEL SENSO CHE DEVE INDICARE L'ITER LOGICO SEGUITO DALL'AMMINISTRAZIONE, LE ATTIVITA' ISTRUTTORIE ESPLETATE, GLI EVENTUALI PARERI ACCOLTI E LE RAGIONI DI FATTO EDI DIRITTO CHE SORREGGONO LA DECISIONE ASSUNTA.

05. L'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE ANALITICA NON SUSSISTE PER GLI ATTI DOVUTI, PER GLI ATTI A CONTENUTO GENERALE E PER I PROVVEDIMENTI MERAMENTE ESECUTIVI.

06. OGNI ATTO CONCLUSIVO DELLA PROCEDURA DEVE ESSERE NOTIFICATO AL DESTINATARIO OVE NOMINATIVAMENTE RISCONTRABILE, E DEVE INDICARE L'AUTORITA' ED I TERMINI ENTRO I QUALI E' POSSIBILE RICORRERE.

07. APPOSITO REGOLAMENTO DISCIPLINA I REQUISITI DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, IL FASCICOLO DEL PROCEDIMENTO E LA MODALITA' DI ARCHIVIAZIONE E CONSULTAZIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI DEL COMUNE.

ART. 51

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO

01. I PROVVEDIMENTI ED I DOCUMENTI AMMINISTRATIVI SONO PUBBLICI. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA I CASI IN CUI IL SINDACO PUO' IMPORRE LA SEGRETEZZA DEGLI ATTI E LE MODALITA' PER LA VISURA ED IL RILASCIO DI

COPIE AI PRIVATI, NONCHE' I RELATIVI DIRITTI.

02. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI BOLLI.

03. OVE NON SUSSISTANO RAGIONI DI IMPEDIMENTO DERIVANTI DA PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' AL PROCEDIMENTO, L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO STESSO E' COMUNICATO, AI SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI ED A QUELLI CHE PER LA LEGGE DEBONO INTERVENIRVI OVVERO AI SOGGETTI COMUNQUE COINVOLTI.

04. NELLE IPOTESI DI CUI AL COMMA 03 , RESTA SALVA LA FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE DI ADOTTARE, ANCHE PRIMA DELLA EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI DI CUI AL MEDESIMO COMMA 03 , PROVVEDIMENTI CAUTELARI.

05. L'AMMINISTRAZIONE PROVVEDE A DARE NOTIZIA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE. NELLA COMUNICAZIONE

DEBONO ESSERE INDICATI:

A) L'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE;

B) L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO PROMOSSO;

C) L'UFFICIO E LA PERSONA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;

D) L'UFFICIO DI CUI SI PUO' PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI.

06. QUALORA PER IL NUMERO DEI DESTINATARI LA COMUNICAZIONE PERSONALE NON SIA POSSIBILE O RISULTI PARTICOLARMENTE GRAVOSA, L'AMMINISTRAZIONE PROVVEDE A RENDERE NOTI GLI ELEMENTI DI CUI AL COMMA 05 MEDIANTE FORME DI PUBBLICITA' IDONEE DI VOLTA IN VOLTA STABILITE DALL'AMMINISTRAZIONE MEDESIMA.

07. QUALUNQUE SOGGETTO PORTATORE DI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI, NONCHE' I PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI COSTITUITI IN ASSOCIAZIONI O COMITATI, CUI POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO.

08. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' DI PARTECIPAZIONE IN RAGIONE ALLA NATURA DEL PROCEDIMENTO.

09. I SOGGETTI AMMESSI AD INTERVENIRE AL PROCEDIMENTO HANNO COMUNQUE DIRITTO:

A) DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO;

B) DI PRESENTARE MEMORIE SCRITTE E DOCUMENTI, CHE L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI VALUTARE OVE SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

## ART. 52

### ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTI

01. IN ACCOGLIMENTO DI OSSERVAZIONI E PROPOSTE PRESENTATE A NORMA DELL' ARTT. 09 , L'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE PUO' CONCLUDERE, SENZA PREGIUDIZIO DEI DIRITTI DEI TERZI, E IN OGNI CASO NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE, ACCORDI CON GLI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE OVVERO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, IN SOSTITUZIONE DI QUESTO.

02. GLI ACCORDI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO DEBONO ESSERE STIPULATI, A PENA DI NULLITA', PER ATTO SCRITTO, SALVO CHE LA LEGGE DISPONGA ALTRIMENTI. AD ESSI SI APPLICANO, OVE NON DIVERSAMENTE

PREVISTO, I PRINCIPI DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI E CONTRATTI IN QUANTO COMPATIBILI.

03. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' RISERVARSI LA FACOLTA' DI RECEDERE DAL CONTRATTO PREVIO PAGAMENTO DI RISARCIMENTO SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO.

04. PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO SI APPLICANO IN MATERIA LE DISPOSIZIONI DELLA L. N. 241/90 .

#### ART. 53

##### CONCESSIONI DI SOVVENZIONI

01. LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI SONO SUBORDINATE ALLA PREDETERMINAZIONE ED ALLA PUBBLICAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' CUI LE AMMINISTRAZIONI DEVONO ATTENERSI.

02. L'EFFETTIVA OSSERVANZA DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DI CUI AL COMMA 01 DEVE RISULTARE DAI SINGOLI PROVVEDIMENTI RELATIVI AGLI INTERESSI DI CUI AL MEDESIMO COMMA 01 .

#### ART. 54

##### DELIBERAZIONI A CONTRATTARE E RELATIVE PROCEDURE

01. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA APPOSITA DELIBERAZIONE INDICANTE:

A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE;

B) L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE SUE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI;

C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE AMMESSE DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E LE RAGIONI CHE NE SONO ALLA BASE.

02. GLI ENTI LOCALI SI ATTENGONO ALLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO.

#### ART. 55

##### PUBBLICITA' E CONTROLLO

01. GLI ATTI DEI QUALI LA LEGGE DISPONE LA PUBBLICITA' DEVONO ESSERE AFFISSI ALL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI.

02. NELLO STESSO MODO DEVONO ESSERE RESI NOTI I PROVVEDIMENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO. SI APPLICANO IN MERITO LE DISPOSIZIONI DELLA L. N. 142/90 .

03. L'AMMINISTRAZIONE HA LA FACOLTA' DI PUBBLICARE NELLE STESSE FORME E NEI MODI RITENUTI PIU' IDONEI TUTTI I DOCUMENTI E LE NOTIZIE CHE RITENGA OPPORTUNO.

04. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELLA L. N. 142/90 IN MATERIA DI PARERI OBBLIGATORI PRESUPPOSTI AL PROVVEDIMENTO, CONTROLLO ED ESECUTIVITA' DEGLI ATTI, SALVO QUANTO NEL SUCCESSIVO ARTICOLO.

## ART. 56

### AUTOTUTELA

01. IL CITTADINO CHE SI RITENGA LESO DAL PROVVEDIMENTO, AL QUALE NON ABBAIA PARTECIPATO AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTT. 32 PUO' FAR PERVENIRE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, ESPOSTI O MEMORIE ATTINENTI IL DELIBERATO.

02. L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI VERIFICARE PRELIMINARMENTE SE IL CITTADINO ESPONENTE ABBAIA EFFETTIVO INTERESSE AL DELIBERATO.

03. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA COMUNQUE L'OBBLIGO DI RISPONDERE PER ISCRITTO ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DI GIORNI 30 DALLA RICEZIONE DELL'OPPOSIZIONE, ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE DAI CITTADINI OPPONENTI IL PROVVEDIMENTO.

04. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, OVE RISCONTRI DELIBERE INFICIAE DA VIZI DI LEGITTIMITA', E' TENUTA ALLA RIMOZIONE DELLA STESSA IN SEDE DI AUTOTUTELA.

## TITOLO 06

### SERVIZI

#### ART. 57

##### SERVIZI PUBBLICI LOCALI

01. IL COMUNE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE E DELLE ESIGENZE DELLA COMUNITA' CITTADINA, ORGANIZZA SERVIZI PUBBLICI CHE ABBAIANO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI E LA PRESTAZIONE DI ATTIVITA', FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO, CULTURALE E CIVILE DELL'INTERA COLLETTIVITA'.

02. LA SCELTA DEL SISTEMA DELLA GESTIONE DI DETTI SERVIZI E' DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE, TENUTO CONTO DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DEGLI OBIETTIVI CHE SI INTENDONO PERSEGUIRE, ADOTTA, COME PER LEGGE, UNA DELLE SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA PER LA MODESTIA DELLE DIMENSIONI DEL SERVIZIO;

B) IN CONCESSIONE A TERZI, PER RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;

C) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE CON LA PARTECIPAZIONE ANCHE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI;

D) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE QUANDO IL SERVIZIO PUBBLICO DA GESTIRE OVVERO PIU' SERVIZI ABBAIANO RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;

E) A MEZZO DI ISTITUZIONE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE.

#### ART. 58

##### AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

01. L'AZIENDA SPECIALE E' ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE:

A) E' DOTATA DI PERSONALITA' GIURIDICA EDI AUTONOMIA IMPRENDITORIALE;

B) HA UN PROPRIO STATUTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE E POTESTA' REGOLAMENTARE PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL SUO FUNZIONAMENTO INTERNO;

C) HA PROPRI ORGANI: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE, IL

DIRETTORE CON RESPONSABILITA' GESTIONALE.

02. IL COMUNE NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA SPECIALE ESERCITA I SEGUENTI POTERI ED ATTIVITA':

A) ELEGGE E REVOCA, SU PROPOSTA DEL SINDACO, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI I COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE; I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FRA COLORO CHE

HANNO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA CORREDATA DA CURRICULUM; IL PRESIDENTE VIENE NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTAZIONE SEPARATA PRIMA DI QUELLI DEGLI ALTRI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; IL DIRETTORE E' NOMINATO PER CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI;

B) CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE;

C) DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI;

D) ESERCITA LA VIGILANZA;

E) VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE.

03. L' "ISTITUZIONE", SVOLGENDO ATTIVITA' PRECIPUA NEL CAMPO SOCIO ASSISTENZIALE, NON HA PERSONALITA' GIURIDICA PROPRIA ED IN QUANTO TALE NON E' ENTE, MA ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE:

A) HA AUTONOMIA GESTIONALE;

B) HA PROPRI ORGANI: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE, IL DIRETTORE CON RESPONSABILITA' GESTIONALE.

04. IL COMUNE NEI CONFRONTI DELL'ISTITUZIONE ESERCITA I SEGUENTI POTERI ED ATTIVITA':

A) ELEGGE E REVOCA, SU PROPOSTA DEL SINDACO, A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE;

B) CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE;

C) FISSA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO IN CONFORMITA' AL PROPRIO STATUTO ED AI PROPRI REGOLAMENTI;

D) DELIBERA GLI ATTI;

E) ESERCITA LA VIGILANZA;

F) VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE.

05. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE ISTITUZIONI E' COSTITUITO DA UN MINIMO DI DUE AD UN MASSIMO DI QUATTRO MEMBRI, NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE TRA CITTADINI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E SPECIALE COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA CORREDATA DA CURRICULUM; IL PRESIDENTE VIENE DESIGNATO TRA I CONSIGLIERI COMUNALI CON VOTAZIONE SEPARATA.

06. IL COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI PUO' IN OGNI CASO FAR RICORSO AD ALTRE FORME NON ESPRESSAMENTE RICHIAMATE NEL PRESENTE STATUTO, PREVISTE PER LEGGE ED IDONEE A CONSEGUIRE NEL MIGLIORE DEI MODI IL RISULTATO.

ART. 59

CONFERENZA DEI SERVIZI

01. QUALORA SIA OPPORTUNO EFFETTUARE UN ESAME CONTESTUALE DI VARI



INTERESSI PUBBLICI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, L'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE INDICE DI REGOLA UNA CONFERENZA DEI SERVIZI.

02. LA CONFERENZA STESSA PUO' ESSERE INDETTA ANCHE QUANDO L'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE DEBBA ACQUISIRE INTESA, CONCERTI, NULLA OSTA

E ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. IN TAL CASO LE DETERMINAZIONI CONCORDATE NELLA CONFERENZA FRA TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERVENUTE TENGONO LUOGO DEGLI ATTI PREDETTI.

03. SI CONSIDERA ACQUISITO L'ASSENSO DELL'AMMINISTRAZIONE LA QUALE, REGOLARMENTE CONVOCATA, NON ABBAIA PARTECIPATO ALLA CONFERENZA O VI ABBAIA PARTECIPATO TRAMITE RAPPRESENTANTI PRIVI DELLA COMPETENZA AD ESPRIMERNE DEFINITIVAMENTE LA VOLONTA', SALVO CHE ESSA NON COMUNICHI ALL'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE IL PROPRIO MOTIVATO DISSENSO ENTRO VENTI GIORNI DALLA CONFERENZA STESSA OVVERO DALLA DATA

DI RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE DELLE DETERMINAZIONI ADOTTATE, QUALORA QUESTE ULTIME ABBIANO CONTENUTO SOSTANZIALMENTE DIVERSO DA QUELLE ORIGINARIAMENTE PREVISTE.

04. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 03 NON SI APPLICANO ALLE AMMINISTRAZIONI PREPOSTE ALLA TUTELA AMBIENTALE, PAESAGGISTICO-TERRITORIALE E DELLA SALUTE DEI CITTADINI.

05. ANCHE AL DI FUORI DELLE IPOTESI PREVISTE DAL PRESENTE ARTICOLO, LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE POSSONO SEMPRE CONCLUDERE TRA LORO ACCORDI PER DISCIPLINARE LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSI COMUNI.

#### ART. 60

##### FORME DI COLLABORAZIONE TRA ENTI

01. TROVANO APPLICAZIONE AL COMUNE DI TRIGGIANO LE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLA L. N. 142/90 IN MATERIA DI FORME DI COLLABORAZIONE TRA ENTI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO GIURIDICAMENTE RICONOSCIUTI, IN QUANTO COMPATIBILI CON L'ASSETTO ISTITUZIONALE DEL TERRITORIO DEL COMUNE.

02. PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATIVA E COORDINATA DI COMUNI, DI PROVINCE E REGIONI, DI AMMINISTRAZIONI STATALI E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, O COMUNQUE DI DUE O PIU' TRA I SOGGETTI PREDETTI, IL SINDACO, IN RELAZIONE ALLA COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE SULL'OPERA O SUGLI INTERVENTI O SUI PROGRAMMI DI INTERVENTO, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA, ANCHE SU RICHIESTA DI UNO O PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI E PER DETERMINARE I TEMPI, LE MODALITA', IL FINANZIAMENTO ED OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

03. L'ACCORDO PUO' PREVEDERE ALTRESI' PROCEDIMENTI DI ARBITRATO, NONCHE' INTERVENTI SURROGATORI DI EVENTUALI INADEMPIENZE DEI SOGGETTI PARTECIPANTI.

04. PER VERIFICARE LA POSSIBILITA' DI CONCORDARE L'ACCORDO DI

PROGRAMMA, IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA TRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.

05. L' ACCORDO, CONSISTENTE NEL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, E' APPROVATO CON ATTO FORMALE DEL SINDACO ED E'

PUBBLICATO NELLE FORME DI LEGGE.

06. OVE L' ACCORDO COMPORTI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI, L' ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO DEVE ESSERE RATIFICATA DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO TRENTA GIORNI A PENA DI DECADENZA.

07. LA VIGILANZA SULL' ESECUZIONE DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA E GLI EVENTUALI INTERVENTI SOSTITUTIVI SI ATTIVANO SECONDO LE FORME PREVISTE DALLA VIGENTE LEGISLAZIONE STATALE.

## TITOLO 07

### ORDINAMENTO FINANZIARIO

#### ART. 61

##### LA FINANZA COMUNALE

01. LA FINANZA COMUNALE E' COSTITUITA DA:

- A) IMPOSTE PROPRIE;
- B) ADDIZIONALI E COMPARTICIPAZIONI AD IMPOSTE ERARIALI O REGIONALI;
- C) TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;
- D) TRASFERIMENTI ERARIALI;
- E) TRASFERIMENTI REGIONALI;
- F) ALTRE ENTRATE PROPRIE, ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE;
- G) RISORSE PER INVESTIMENTI;
- H) ALTRE ENTRATE.

02. PER I SERVIZI PUBBLICI IL COMUNE, NELL' AMBITO DELLA LEGGE STATALE E REGIONALE, DETERMINA LE TARIFFE E I CORRISPETTIVI A CARICO DELL' UTENTE, TENENDO CONTO DELLA ESIGENZA FONDAMENTALE DI ASSICURARE NELLA MISURA PIU' AMPIA POSSIBILE IL RAGGIUNGIMENTO DELL' EQUILIBRIO ECONOMICO DEI SERVIZI RESI.

03. PER TALUNI SERVIZI, CON ESCLUSIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE, IL COMUNE HA LA FACOLTA' DI GRADUARE IN MISURA DIFFERENZIATA IL CORRISPETTIVO A CARICO DELL' UTENTE VALUTANDO LA SUA EFFETTIVA CAPACITA' CONTRIBUTIVA, FERMO RESTANDO LA POSSIBILITA' DI INDIVIDUARE ANCHE ALTRI CRITERI OBIETTIVI. DEVE ESSERE IN OGNI CASO GARANTITO IL RAGGIUNGIMENTO DELL' EQUILIBRIO ECONOMICO DEI SERVIZI MEDESIMI.

#### ART. 62

##### BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

01. IL COMUNE DELIBERA ENTRO IL TERMINE FISSATO DALLA LEGGE IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L' ANNO SUCCESSIVO, OSSERVANDO I PRINCIPI DELL' UNIVERSALITA', DELL' INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

02. IL BILANCIO DEVE ESSERE CORREDATO DA UNA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DA UN BILANCIO PLURIENNALE DI DURATA PARI A QUELLO DELLA REGIONE.

03. IL BILANCIO ED I SUOI ALLEGATI DEVONO ESSERE REDATTI IN MODO DA

CONSENTIRE LA LETTURA PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

04. IL CONTENUTO PROGRAMMATICO DEL BILANCIO DEVE ESSERE OGGETTO DI CONFRONTO PRELIMINARE CON I RAPPRESENTANTI DELLE FORZE

PRODUTTIVE E SINDACALI, CON LE ASSOCIAZIONI, PIU' RAPPRESENTATIVE, IMPEGNATE NEL SOCIALE E NELLA PROMOZIONE CULTURALE DELLA CITTA'.

05. IL PROGETTO DI BILANCIO CON I SUOI ALLEGATI DEVE ESSERE DEPOSITATO PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA GENERALE A DISPOSIZIONE DEI

CITTADINI, DEGLI ENTI, DELLE ASSOCIAZIONI CHE NE VOGLIANO PRENDERE VISIONE E RICEVERE INFORMAZIONI E CHIARIMENTI.

06. I RISULTATI DI GESTIONE SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO COMPRENDENTE IL CONTO DEL BILANCIO E IL CONTO DEL PATRIMONIO.

07. AL CONTO CONSUNTIVO DEVE ESSERE ALLEGATA UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL' AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

08. IL CONTO CONSUNTIVO DEVE ESSERE DELIBERATO DAL CONSIGLIO ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE.

#### ART. 63

##### LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

01. LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL COMUNE E' AFFIDATA AL COLLEGIO DEI REVISORI CHE, IN CONFORMITA' ALLO STATUTO E AL REGOLAMENTO:

A) COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELL' ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO;

B) VIGILA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE;

C) ATTESTA, CON APPOSITA RELAZIONE, LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE IN SEDE DI PREPARAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DA SOTTOPORRE ALL' APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO;

D) FORMULA RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

02. IL COLLEGIO DEI REVISORI, COMPOSTO DA TRE MEMBRI, E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTO LIMITATO A DUE COMPONENTI, E DURA IN CARICA TRE ANNI.

03. I COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEVONO ESSERE SCELTI IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE; NON SONO REVOCABILI, SALVO INADEMPIENZA, E DURANO IN CARICA TRE ANNI.

04. AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI SPETTA UN COMPENSO ANNUO CHE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE INDICATO NELL' ATTO DELIBERATIVO CONSILIARE DI NOMINA.

05. I REVISORI DEI CONTI PER L' ESPLETAMENTO DEL LORO INCARICO HANNO DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI CONTABILI DEL COMUNE.

#### ART. 64

##### REGOLAMENTO

01. LA DISCIPLINA ORGANICA DELL' ORDINAMENTO FINANZIARIO DEL COMUNE E LE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO DA PARTE DEI REVISORI

DEI CONTI SONO DISCIPLINATI DA SPECIFICO REGOLAMENTO DA APPROVARSI A MAGGIORANZA ASSOLUTA.

ART. 65

CONTRATTI

01. L'ATTIVITA' NEGOZIALE DEL COMUNE E' DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO DA APPROVARE A MAGGIORANZA ASSOLUTA.

ART. 66

EVASIONE FISCALE

01. IL COMUNE DEVE GARANTIRE AI CITTADINI L'EFFETTIVA UGUAGLIANZA E GIUSTIZIA SOCIALE NELLA IMPOSIZIONE E NEL PRELIEVO DI:

A) IMPOSTE, TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI.

02. TALE OBIETTIVO, NEL RISPETTO DELLE LEGGI VIGENTI E DELLE POSSIBILITA' OPERATIVE DEL COMUNE, DEVE ESSERE PERSEGUITO CON OGNI MEZZO SINO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA E FISCALE TRA TUTTI I CITTADINI.

TITOLO 08

ART. 67

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

01. ENTRO DUE ANNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO, IL COMUNE PROVVEDE ALLA EVENTUALE REVISIONE DELLE NORME IN ESSO CONTENUTE ALLA LUCE ANCHE DELLE DETERMINAZIONI LEGISLATIVE DELLA REGIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 17 , 18 , 19 , 20 DELLA LEGGE 142/90

. IN TALE OCCASIONE IL COMUNE, VERIFICATA LA PUNTUALITA' E L'EFFICACIA DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUATI NEL PRESENTE STATUTO ANCHE ATTRAVERSO LA RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE E L'APPLICAZIONE DEL NUOVO ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, INDIVIDUERA' EVENTUALI CORRETTIVI.

02. LE MODIFICAZIONI E L'ABROGAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLO STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA PREVISTA DALLA LEGGE.

03. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO PRECEDENTE.

04. L'APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO COMPORTA L'APPROVAZIONE DEL NUOVO.

ART. 68

01. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DELIBERATO ENTRO TRE MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

02. NELLE MORE DELL'ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SI APPLICANO IN MATERIA LE DISPOSIZIONI DEL PREESISTENTE REGOLAMENTO, NONCHE' DEI T.U.L.C.P. PREESISTENTI, IN QUANTO COMPATIBILI CON LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE N. 142/90 E CON LE PREVISIONI DEL PRESENTE STATUTO.

03. GLI ALTRI REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO ESCLUSO QUELLO DI CONTABILITA' E QUELLO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, SONO DELIBERATI ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI CUI AL COMMA 01 .

04. SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI, CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME DEI MEDESIMI REGOLAMENTI VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

#### ART. 69

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI.

02. LO STATUTO MUNITO DELLA CERTIFICAZIONE DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, E' INVIATO AL MINISTERO DEGLI INTERNI PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

04. LO STATUTO, AD ESECUTIVITA' INTERVENUTA, E' A DISPOSIZIONE DI TUTTI I CITTADINI, DELLE ORGANIZZAZIONI SOCIALI ED IMPRENDITORIALI, DELLE ASSOCIAZIONI CHE NE FANNO RICHIESTA; VIENE TRASMESSO IN COPIA A TUTTI GLI UFFICI COMUNALI E PUBBLICI INTERESSATI, NONCHE' ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L'OPPORTUNA CONOSCENZA DA PARTE DEGLI STUDENTI.

05. NELLE MORE DELL'ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, SI APPLICANO IN MATERIA LE DISPOSIZIONI DEL PREESISTENTE REGOLAMENTO, NONCHE' DEI T.U.L.C.P. PREESISTENTI, IN QUANTO COMPATIBILI CON LE DISPOSIZIONI DELLA L. N. 142/90 E CON LE PREVISIONI DEL PRESENTE STATUTO.

06. IN PARTICOLARE IL REGOLAMENTO DI CUI ALL' ARTT. 06 DELLO STATUTO SARA' PROPOSTO ALL'APPROVAZIONE ENTRO IL 30.06.1992 .